



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 15 Luglio 2013

CIRCOLARE N. 15/2013

Prot. 130/2013
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Novità normative introdotte dai D.L. n. 76/2013 e n. 69/2013.

Qui di seguito si evidenziano le principali novità in materia di “mercato del lavoro” introdotte dal Decreto Legge n. 76/2013 in vigore a far data dal 28 Giugno 2013.

Contratto a tempo determinato

Il D.L. n. 76/2013 ha apportato alcune modifiche alla regolamentazione del contratto a tempo determinato, peraltro recentemente introdotte dalla “Riforma Fornero”.

In particolare, il D.L., ha parzialmente modificato, al fine di consentirne un migliore utilizzo, il contratto a termine privo di causale, di cui all’art. 1 comma 1 bis, D.Lgs. n. 368/2001.

Per questa fattispecie sono stati eliminati alcuni precedenti vincoli, relativi alla possibilità per la contrattazione collettiva, anche di secondo livello, di individuare alternative alle ipotesi legali di accesso al contratto acausale, con demando alle parti OO.SS. anche della possibilità di ampliare l’ambito temporale di riferimento (mesi 12).

Inoltre, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 comma 2 bis del D.Lgs. n. 368/2001, è ora consentito applicare anche a questa tipologia di contratto, l’istituto della proroga, fermo restando però, il divieto di superare il limite massimo di mesi 12 comprensivo di tale periodo.

Anche per il contratto a termine acausale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. di cui sopra, è ora possibile la prosecuzione di fatto del rapporto, sino al 30° giorno per i contratti di durata inferiore a sei mesi, ovvero, sino al 50° giorno, per durate sino a 12 mesi, senza che il contratto a seguito della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, si consideri a tempo indeterminato.



Aderente alla CONFINDUSTRIA

Il Decreto è poi intervenuto per tutti i contratti a tempo determinato, sugli intervalli temporali che devono essere rispettati, nella stipula fra due contratti con lo stesso lavoratore; infatti gli intervalli introdotti dalla Riforma Fornero, sono stati ridotti, a far data 28 Giugno 2013 nei seguenti termini:

- 10 giorni dalla data di scadenza per i contratti a tempo determinato, con durata prevista sino a sei mesi;
- 20 giorni dalla data di scadenza per i contratti a tempo determinato, con durata prevista superiore a sei mesi.

Particolare attenzione dovrà invece porsi circa il numero di contratti acausali stipulabili complessivamente dall'imprenditore, giacché con l'introduzione del nuovo D.L., anche questa tipologia di contratti a tempo determinato, rientrerà negli eventuali limiti quantitativi, previsti dalla contrattazione collettiva.

Contratti di prossimità

Il D.L. n. 76/2013 ha previsto che l'efficacia di eventuali intese collettive, di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 138/2011 (cd. contratti di prossimità anche in deroga alle disposizioni di legge), stipulate successivamente al 27 Giugno 2013, è subordinata al deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio.

Responsabilità solidale negli appalti

Il complesso regime della responsabilità solidale negli appalti, è stato ulteriormente modificato dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 76/2013 e dal D.L. n. 69/2013 in vigore dal 22 Giugno 2013.

Alla luce di detti interventi normativi, in maniera riepilogativa, il regime di responsabilità solidale può essere così riassunto:

- 1) sussiste una specifica responsabilità solidale dell'appaltatore anche per appalti di servizi, in ordine al versamento, all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, dovute dal subappaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate, nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale non è stata quindi abrogata, ma limitata alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'appalto/ subappalto, mentre è stato invece ora escluso il **regime di solidarietà per l'IVA**.

L'appaltatore quindi risponde in solido con il subappaltatore del versamento esclusivamente delle trattenute sul lavoro dipendente e questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto; contrariamente alla precedente versione della disposizione non è più però in essere il limite temporale di decadenza dal regime di solidarietà dei due anni dalla cessazione dell'appalto. L'appaltatore per potersi svincolare dalla responsabilità solidale deve ottenere prima di procedere al pagamento del corrispettivo di idonea documentazione, attestante che i versamenti di ritenute scaduti sono stati correttamente eseguiti, ma a seguito dell'esclusione del regime di solidarietà per l'IVA l'autocertificazione che dovrà essere rilasciata dai vari soggetti interessati alla filiera dell'appalto, sarà dunque semplificata e limitata al versamento delle ritenute.



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

- 2) in caso di appalto di servizi, il committente, imprenditore o datore di lavoro, rimane obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, anche in ordine alla corresponsione dei trattamenti retributivi, comprensivi delle quote del TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto in oggetto. A seguito dell'introduzione del D.L. n. 76/2013 **tale obbligo è stato esteso anche ai contratti di lavoro autonomo**, nei limiti dei relativi compensi e con esclusione di eventuali deroghe previste dal CCNL e, per i contratti di appalto stipulati con la P.A. Restano escluse dal regime di solidarietà le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
- 3) Rimane ferma e concorre anche la responsabilità solidale di cui all'art. 1676 del c.c.

Distinti saluti.

COMMISSIONE SINDACALE ASSIV
(Avv. Giovanni Pollicelli)



Aderente alla CONFINDUSTRIA